

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Paradisi fiscali e tassazione integrale dei dividendi***

di Marco Bargagli

In linea di principio, **gli utili distribuiti** sono **esclusi dalla formazione del reddito** della società o dell'ente ricevente per il **95% del loro ammontare**.

Tuttavia, come previsto dall'[articolo 89, comma 3, Tuir](#), l'**esclusione da tassazione** non spetta per gli **utili paradisiaci** provenienti da **società e enti di ogni tipo residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato**.

Sul punto, per effetto delle **modifiche** introdotte dal **D.Lgs. 142/2018**, i nuovi criteri per individuare le società localizzate in un *tax haven* sono contenuti nell'[articolo 47-bis, comma 1, Tuir](#), a mente del quale i **regimi fiscali** di Stati o territori, **diversi da quelli appartenenti all'Unione europea** ovvero da quelli **aderenti allo Spazio economico europeo** con i quali l'Italia abbia **stipulato un accordo** che assicuri un **effettivo scambio di informazioni**, **si considerano privilegiati**:

1. nel caso in cui **l'impresa o l'ente non residente o non localizzato in Italia sia sottoposto al controllo** ai sensi dell'[articolo 167, comma 2, Tuir](#) da parte di un **partecipante residente o localizzato in Italia**, qualora siano **assoggettati a tassazione effettiva inferiore alla metà** di quella a cui **sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia** (ex [articolo 167, comma 4, lett. a\), Tuir](#));
2. in mancanza del **requisito del controllo**, qualora il **livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia**. In merito, rilevano anche i **regimi speciali** che non siano applicabili **strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell'impresa** o dell'ente partecipato, che **risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario** e che, pur **non incidendo direttamente sull'aliquota**, **prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile** idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, **nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero**, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale **risulti prevalente**, in termini di **ricavi ordinari**, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto.

**Prima delle modifiche normative** introdotte dal citato **D.Lgs. 142/2018**, la tassazione integrale dei dividendi poteva essere disapplicata **qualora fosse stato dimostrato**, anche a **seguito dell'esercizio dell'interpello** di cui all'[art. 167, comma 5, lettera b\)](#), che dalle partecipazioni **non conseguiva l'effetto** di localizzare i **redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato**.

Attualmente, tale disposizione è stata “traslata”, **mantenendone sostanzialmente inalterato il contenuto**, nel nuovo [articolo 47-bis, comma 2, lett. b\), Tuir](#): in particolare, per poter **disapplicare la tassazione integrale degli utili provenienti da paradisi fiscali**, occorre dimostrare, sin dal **primo periodo di possesso della partecipazione**, che **dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato**.

In via residuale, ai sensi **dell'articolo 47-bis, comma 2, lettera a), Tuir** qualora **il soggetto non residente** svolga **un'attività economica effettiva**, mediante **l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali**, al **soggetto controllante residente in Italia** viene riconosciuto **un credito d'imposta**, ai sensi **dell'articolo 165 Tuir**, in ragione delle **imposte assolute dall'impresa o ente partecipato** sugli utili maturati durante il **periodo di possesso della partecipazione**, in **proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili**.

Per poter invocare **l'esimente che consente la disapplicazione della tassazione integrale dei dividendi paradisiaci**, ex [articolo 47-bis, comma 2, lett. b\), Tuir](#) il contribuente, come detto, deve dimostrare che **“dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata”**.

A tal fine si citano i chiarimenti **diramati da parte dell'Agenzia delle entrate**, con la [circolare 51/E/2010](#), che si è espressa anche sul tema **dei dividendi e dei costi sostenuti con Stati o territori a fiscalità privilegiata**.

In particolare, per poter invocare **l'esimente** di cui all'[articolo 167, comma 5, lett. b\), Tuir](#), il citato documento di prassi ha posto in evidenza che **l'articolo 5, comma 3, D.M. 21.11.2001, n. 429** prevede che, **ai fini della risposta positiva all'interpello**, rileva, in particolare, nei riguardi del soggetto controllante, il fatto che i redditi conseguiti da tali soggetti (*i.e.* le **società partecipate estere che distribuiscono dividendi**) sono **prodotti in misura non inferiore al 75% in altri Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata** e ivi **sottoposti integralmente a tassazione ordinaria**.

Tale circostanza ricorre quando la controllata estera **abbia prodotto direttamente redditi di fonte estera**, in **misura non inferiore al 75% del totale** tramite, ad esempio, **una stabile organizzazione o in virtù del possesso di cespiti immobilizzati, localizzati e sottoposti a tassazione fuori dagli Stati o territori a fiscalità privilegiata**.

Detta circostanza può ricorrere anche quando:

- la **partecipata estera**, pur avendo la sede legale in un Paese o territorio **black list**, svolge **esclusivamente la propria principale attività**, ovvero è **fiscalmente residente** ovvero ha la **sede di direzione effettiva** in uno Stato non compreso nella **black list**, nel quale i **redditi da essa prodotti sono integralmente assoggettati a tassazione**; oppure quando
- la **partecipata estera** è **localizzata in uno Stato o territorio diverso da quelli a fiscalità**

**privilegiata e opera in un *tax haven* mediante una stabile organizzazione, il cui reddito è assoggettato integralmente a tassazione ordinaria nello Stato di residenza della casa madre.**

In generale, ai fini del riconoscimento dell'esimente che consente la disapplicazione della **disciplina CFC** e, simmetricamente della **tassazione integrale dei dividendi**, assume rilevanza il **carico fiscale complessivamente gravante sul gruppo societario in relazione ai redditi prodotti da una CFC appartenente al medesimo gruppo.**

Tale parametro **risulta dirimente** per verificare il **rispetto sostanziale** dell'esimente prevista dall'**articolo 167, comma 5, lett. b) Tuir**, che è quella di **garantire che i redditi prodotti dalla CFC siano tassati in misura congrua.**

In particolare, come si legge nella citata [circolare 51/E/2010](#), la **ratio della disposizione in esame va considerata in linea di principio soddisfatta** quando il **tax rate effettivo "complessivamente scontato"** sui redditi prodotti dalla CFC risulti congruo rispetto al livello di imposizione vigente in Italia.

In altri termini, **in caso di catene societarie che coinvolgano più Paesi**, la suddetta condizione sarà **rispettata** quando l'imposizione effettiva complessivamente gravante sull'utile ante imposte della CFC sia in linea con l'imposizione italiana, a prescindere dal luogo in cui il reddito si considera prodotto e dallo Stato (o dagli Stati) in cui avviene detta tassazione.

Infine, considerato che l'inclusione di uno Stato o territorio nella previgente *black list* emanata con il **D.M. 21.11.2001** è stata effettuata dal legislatore **non solo in ragione del livello di tassazione effettivamente applicabile sul reddito delle società ivi residenti**, ma anche della **mancanza di un completo ed efficiente scambio di informazioni con l'Amministrazione finanziaria italiana**, assumerà rilievo ai fini del riconoscimento dell'esimente in rassegna la presentazione di una documentazione idonea a dimostrare la **sistematica distribuzione verso l'Italia dell'utile proveniente dalla CFC.**

Ciò, ovviamente, nel presupposto che **l'imposizione effettiva** complessivamente gravante sull'utile ante imposte della CFC **sia congrua rispetto al livello di imposizione gravante in Italia**, a prescindere dal luogo in cui **il reddito si considera prodotto e dallo Stato (o dagli Stati) in cui avviene detta tassazione.**

A parere dell'Agenzia delle entrate, **la sistematica distribuzione dei dividendi** da un lato **rafforza la dimostrazione della carenza di intenti elusivi**, dall'altro **immette l'utile prodotto dalla CFC in circuiti totalmente accessibili all'Amministrazione finanziaria italiana ai fini dell'acquisizione delle relative informazioni.**

Con riferimento alla **documentazione necessaria** per dimostrare **l'assenza di intenti elusivi** riferiti alla partecipazione detenuta nella CFC (**ex articolo 167, comma 5, lett. b), Tuir**) la **circolare 51/E/2010** ha chiarito che il contribuente **è tenuto a presentare la documentazione**

**contabile e fiscale (bilancio, dichiarazione dei redditi, etc.)** idonea a dimostrare che i redditi conseguiti dalla società estera collegata o controllata sono prodotti **in misura non inferiore al 75%** in Stati o territori **diversi da quelli a fiscalità privilegiata** ed ivi sottoposti integralmente a **tassazione ordinaria**.

In particolare, **dovrà essere esibita la documentazione fiscale** attestante **l'effettivo ed integrale assoggettamento dei redditi medesimi a tassazione ordinaria** nell'anno per il quale è richiesta la **disapplicazione della normativa**, unitamente alla **sintetica illustrazione del sistema di tassazione** vigente, ai fini delle imposte sui redditi, nel **Paese o territorio di produzione dei redditi**.

Infine, prosegue il citato documento di prassi, nel caso in cui si voglia **invocare la seconda esimente** prevista dall'ordinamento tributario dimostrando la **congruità del "carico fiscale complessivo di gruppo"**, il contribuente dovrà produrre **dati e documenti** da cui risulti la **composizione e le modalità di determinazione del reddito** della società **black list di livello più elevato**, l'eventuale **distribuzione di tale reddito alle società sovraordinate**, sino alla controllante residente e la **misura della tassazione** cui è stato complessivamente assoggettato il reddito prodotto dalla CFC.

In particolare, qualora **il contribuente voglia disapplicare la normativa in rassegna**, è tenuto a esibire:

- **il bilancio certificato della CFC di livello più elevato e il prospetto di calcolo delle imposte dovute nello Stato black list di localizzazione in base alla normativa locale**, corredato della **normativa applicabile**, della **dichiarazione dei redditi** (qualora presentata) e della **dimostrazione del pagamento delle imposte anche a titolo di acconto o ritenuta**;
- **copia della delibera o delle delibere di distribuzione degli utili della CFC** approvate nel corso dell'esercizio di riferimento;
- **bilancio delle società cui è stato eventualmente distribuito l'utile della partecipata estera**, con prospetto di **calcolo delle imposte dalle stesse dovute nel relativo Stato di localizzazione** con riferimento **agli utili ricevuti dalla CFC**, e documentazione attestante il pagamento delle predette imposte anche a titolo di acconto o ritenuta.

Seminario di specializzazione

**LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)